





VIA FRANCESCO ANTOLISEI, 6 - 00173 ROMA Tel. 06 3311705 - Fax 06 3311724

GFN Corte Federale di Appello

Proc. n. 3/2019

Sentenza n. 1/2020

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

composta dai sigg.ri:

prof. avv. Marcello Mazzuca – Presidente avv. Filippo Papa – Componente effettivo avv. Emanuele Citro – Componente effettivo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3/2019 su Ricorso per reclamo in Appello ex art. 64 del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.S.B. avverso le Sentenze n. 6 e 7 del 2019 del Tribunale Federale F.I.S.B., pubblicate in data 26.11.2019, promosso

DA

a) Maurizio Di Tosto, DTSMRZ66L27H501R, e b) Dario Armillei, RMLDRA60H09H501E, difesi e rappresentati dall'avv. Carlo Rombolà, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma in via Barletta 29.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 6.12.2019 i sig.ri Maurizio Di Tosto e Dario Armillei hanno presentato a questa Corte Federale d'Appello ricorso avverso le Sentenze n. 6 e 7 del 2019 del Tribunale Federale FISB, chiedendo:

- in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di deferimento della Procura Federale per insussistenza dei requisiti minimi della contestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70, comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB;
- in principale, il proscioglimento dei tesserati Dario Armillei e Maurizio Di Tosto, stante la manifesta infondatezza delle violazioni contestate nell'atto di deferimento;
 - in via subordinata, l'irrogazione meno afflittiva rispetto a quella irrogata in primo grado.

Il Presidente del Collegio, in un primo momento, fissava l'udienza di comparizione delle parti alla data del 05.03.2020. Nelle more della fissazione dell'udienza, in concomitanza delle problematiche di salute di un membro del Collegio nonché per le criticità di spostamento logistico causate dall'emergenza del c.d. COVID-19, veniva rinviata l'udienza a data da destinarsi.

B

ととと



GFM Corte Federale di Appello

In ragione dei provvedimenti normativi di sospensione delle attività, nonché alla luce dei provvedimenti Federali (cfr. D.L. n. 18 del 17.03.2020, Delibera Presidente FISB n. 27 del 14.04.2020 etc.), non era stato possibile fissare una nuova data d'udienza nel rispetto dei termini previsti.

Nelle more interveniva altresì la comunicazione della proroga della chiusura dei locali e degli uffici federali per le attività di sanificazione delle aree sino alla data del 03.06.2020, con relativa operatività ridotta delle attività di segreteria della federazione.

Alla luce di quanto sopra, al fine di garantire il regolare svolgimento del procedimento, il Presidente del Collegio con provvedimento comunicato a mezzo PEC sia al Procuratore Federale sia al Difensore delle parti appellanti, provvedeva a fissare l'udienza alla data del 04.06.2020 in modalità telematica; veniva dato altresì atto che alla luce dell'art. 83 del DL n. 18/2020, la parte ricorrente non aveva richiesto istanze istruttorie che prevedevano lo svolgimento dell'udienza "in presenza" e, pertanto veniva concesso alle parti un termine per deposito di note conclusionali sino alla data del 29.05.2020, con eventuale richiesta di svolgimento dell'udienza in modalità da remoto, e per deposito di eventuali repliche sino al 03.06.2020.

In ottemperanza a detto provvedimento la Procura Federale depositava le note autorizzate in data 29.05.2020, chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado, confermando la trattazione del contenzioso solo in forma scritta, non avendo i dispositivi tecnici per lo svolgimento da remoto; le parti appellanti depositavano esclusivamente note di replica in data 03.06.2020 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo del presente procedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sul primo motivo di appello: nullità dell'atto di deferimento per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Il Ricorrente lamenta l'assenza dell'individuazione, nell'atto di deferimento, del comportamento violativo degli articoli richiamati e, conseguentemente, la sostanziale genericità dello stesso.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Sulla base degli atti di causa la Corte osserva che il deferimento è corredato della indicazione dei fatti idonei ad esprimere i connotati condotte attribuite dalla Procura federale ai Ricorrenti e, altresi, indica chiaramente le norme sportive asseritamente violate, sì da non potersi intravedere i profili di nullità lamentati nell'atto di appello.

Sul secondo, terzo e quarto motivo di appello: la condotta degli incolpati con riferimento agli
episodi contestati.

Preliminarmente la Corte osserva che i motivi n. 2, 3 e 4 dell'atto di appello devono essere esaminati congiuntamente, giacché attengono alla qualificazione della condotta complessivamente contestata ai Ricorrenti,







GFM Corte Federale di Appello

la quale deve necessariamente essere valutata unitariamente, anche in virtù dell'unicità dell'Atto di appello promosso.

I Ricorrenti impugnano le decisioni del Tribunale di primo grado lamentando, nella sostanza, che le condotte tenute sarebbero da qualificarsi non già alla stregua di affermazioni arbitrarie, lesive dell'immagine della Federazione e dell'onorabilità dei componenti degli Organi federali, quanto piuttosto quali legittime espressioni del diritto di critica, o persino proficue occasioni di dibattito.

I motivi sono infondati e devono essere rigettati.

Di là dal tenore complessivo delle dichiarazioni formulate a mezzo social network – in ordine al quale è lo stesso atto di appello ad ammetterne, sia pure incidentalmente, il carattere allusivo -, a militare nel senso della lesività della condotta tenuta dai Ricorrenti è sufficiente il tenore delle affermazioni contenute nel post nel quale è fatto riferimento all'avvenuta espressione di "minacce di squalifiche e radiazioni solo per aver espresso un'opinione".

Poche parole sono sufficienti a chiarire la palese offensività delle trascritte espressioni, le quali paventano condotte gravemente arbitrarie ed illegittime degli Organi della federazione, senza offrirne, di fatto, il minimo riscontro, con ciò attestando la violazione, da parte dei Ricorrenti, dei canoni di comportamento imposti dai principi di lealtà e correttezza sportivi, presidiati dalle norme richiamate dalla Decisione di primo grado.

3. Sul quinto e sesto motivo di appello: il diritto di critica.

Le ragioni che inducono il rigetto dei precedenti motivi di appello assorbono il rilievo delle argomenti formulati nel quinto e sesto motivo, i quali richiamano indiscussi principi in tema di non comprimibilità del diritto di critica.

In disparte dagli argomenti introdotti con il richiamo ad alcuni per vero non troppo pertinenti precedenti, è qui sufficiente osservare che il diritto di critica incontra, come noto, il limite della non offensività delle affermazioni, soprattutto quando formulate, come nel caso di specie, all'indirizzo di una vasta platea di utenti; limite che è stato, come sopra evidenziato, nel caso di specie ampiamente varcato, sì da rendere superflua qualunque ulteriore considerazione.

4. Sul settimo motivo di appello: i precedenti giurisprudenziali e la quantificazione della sanzione.

I Ricorrenti lamentano la quantificazione della sanzione irrogata, a loro dire eccessiva, là dove confrontata con gli esiti di altri giudizi consumati in senso alla giustizia federale.

Il motivo è parzialmente fondato.

Di là dal tenore per vero non congruo di alcune espressioni impiegate ("è quantomeno curioso che il Tribunale [...]", la Corte osserva che la vicenda contenziosa ha generato la irrogazione di sanzioni nei confronti di molteplici tesserati, diversamente quantificate.







OFA Corte Federale di Appello

Ciò premesso, valutate le sanzioni inflitte agli altri tesserati, la Corte ritiene che, pur in considerazione della maggiore gravità della condotta dei Ricorrenti, si possa ritenere congrua una sanzione pari a mesi 6 (180 gg) di sospensione, ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, accompagnata dall'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dai tesserati sig. Maurizio Di Tosto e sig. Dario Armillei, avverso le Sentenze n. 6 e 7 rese nei loro confronti dal Tribunale Federale in data 26 novembre 2019, in riforma delle Sentenze impugnate così decide:

- condanna i tesserati sig. Maurizio Di Tosto e sig. Dario Armillei alla sospensione, ex art. 23 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB, per mesi 6 (180 gg), accompagnata dall'ammonizione con diffida
 - respinge ogn'altra richiesta.

Manda alla Segreteria della Federazione per i conseguenti provvedimenti.

Roma, 8 giugno 2020

f.to prof. anv. Marcello Mazzuca - Presidente Morce llo Me trec-

f.to avv. Filippo Papa – Componente effettivo ____

f.to avv. Emanuele Citro - Componente effettivo